

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA, SEZ. III BIS

R.G. n. 6680/2019

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse della **PROF.SSA GABRIELLA PAGANO** (c.f. PGNGRL64S60C351C), nata a Catania (CT) il 20 novembre 1964 e residente a Siracusa (SR) in via Della Donzella, n. 90, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Benedetto Cimino (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec benedettocimino@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.3720585), del Foro di Roma, con il quale elettivamente domicilia presso lo Studio legale Sandulli – Battini – Cimino, in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9

ricorrente

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA)**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia

amministrazione resistente

e nei confronti

- della **PROF.SSA MARIA ANGELA ZANCA**, residente in Milano (MI), via Giambellino, n. 57/A – c.a.p. 20146, non costituita in giudizio

controinteressata

per l'annullamento

- del **decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico** (doc. 1), di rettifica della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al

reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;

- dell'ulteriore **assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259** (doc. 2), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021;
- dell'ulteriore **assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259** (doc. 3), pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021;
- dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021 (doc 4).

nel giudizio iscritto al numero di R.G. 6680/2019 promosso per

l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari

- **con il ricorso principale:** *i)* del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0000395 del 27 marzo 2019, di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 ; *ii)* dell'esito della prova scritta sostenuta dall'odierno ricorrente, conosciuto in data 8 maggio 2019 (doc. 2); *iii)* del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (Bando di concorso), (*a*) nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il “*rinvio [della prova] con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*” (art. 8, c. 10), limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede; (*b*) nella parte in cui prescrive, per il superamento della prova scritta, il conseguimento di un punteggio “*pari o superiore a 70 punti*” (art. 8, co. 8); *ii)* del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle*

procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabilisce che “I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” (art. 12, co. 2); *iii)* di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

- **con il primo ricorso per motivi aggiunti:** *i)* del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001205 del 1° agosto 2019**, recante l'approvazione della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 e con il quale sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto; *ii)* dell'**avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 0035372 del 1° agosto 2019**, recante le istruzioni, rivolte ai vincitori del concorso, per esprimere l'ordine di preferenza tra 17 regioni disponibili; *iii)* del **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 0001229 del 7 agosto 2019**, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; *iv)* dell'**assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259**, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 9 agosto 2019; *v)* delle **ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259**, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 28 agosto 2019; *vi)* dell'**assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto**

con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 30 agosto 2019; vii) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0001461 del 9 ottobre 2019, di depennamento della graduatoria di concorso *ex art. 15, c. 4 del Bando di concorso*; viii) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

PREMESSO QUANTO SEGUE

1. Con ricorso principale depositato in data 3 giugno 2019, l'odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe esponendo: - di aver partecipato al concorso indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici e di aver superato le prove preselettive; - di essere stata ammessa alla successiva prova scritta fissata per il giorno 18 ottobre 2018; - di essersi imbattuta, nello svolgimento della prova scritta, in una serie di difficoltà causate dal non corretto funzionamento del computer assegnatole (malfunzionamento della tastiera), risultante dalla dichiarazione rilasciata dalla candidata e allegata al verbale d'aula (doc. 4); - di avere immediatamente segnalato il problema al Responsabile di aula, il quale, anziché provvedere a risolvere il problema e/o a sostituire la tastiera, ha invitato la candidata a proseguire la prova e a scrivere le risposte ai quesiti a caratteri maiuscoli (il malfunzionamento della tastiera consisteva nel blocco del tasto *Bloc Maiusc*); - che, temendo di vedersi annullata la prova per la presenza di segni di riconoscimento, ha ripetutamente tentato di disattivare il blocco delle maiuscole, in tal modo perdendo parte del tempo a disposizione per la relativa conclusione (il blocco delle maiuscole si è disattivato solo sul finire della prova); - di non aver superato la prova scritta.

L'odierna ricorrente, con il ricorso principale, ha impugnato l'esito della prova scritta; l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale; il Bando di concorso, nella parte in cui – riferendosi all'ipotesi di impossibilità di svolgere, per cause di forza maggiore sopravvenute, la prova scritta nella giornata programmata – prevede il rinvio della prova, limitatamente all'ipotesi in cui tale prescrizione dovesse essere interpretata nel senso che il rinvio non riguarda l'intera prova scritta, intesa in senso unitario, ma riguarda lo svolgimento della prova in una singola sede.

Il ricorso principale è stato affidato a tre motivi, che di seguito si riassumono:

- **primo motivo di ricorso.** Il non corretto funzionamento della tastiera del computer in dotazione alla candidata e la mancata immediata soluzione del problema ha precluso alla professoressa la possibilità di svolgere la prova scritta in un contesto di tranquillità e concentrazione e ha comportato una notevole riduzione del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova: come ampiamente esposto con il ricorso introduttivo, la tastiera del pc non consentiva di disattivare il carattere maiuscolo. La candidata, nel timore che la prova redatta con il carattere maiuscolo potesse essere considerata riconoscibile, ha tentato ripetutamente di disattivarlo, in tal modo perdendo una rilevante porzione di tempo. Tale circostanza ha posto l'odierna ricorrente in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati e ha comportato che, diversamente dalla *ratio* sottesa alla previsione di un procedimento tenuto con modalità telematiche, il sistema non è stato funzionale al migliore e più efficace svolgimento della prova da parte della concorrente;
- **secondo motivo di ricorso.** In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 8, co. 5 del Bando di concorso e art. 10, co. 2 del decreto MIUR 3 agosto 2017, n. 138), la prova scritta del concorso di interesse riguarda fattispecie teoriche, mentre nella successiva prova orale il candidato è chiamato a risolvere un caso concreto. Nel caso di interesse tale ordine non è stato rispettato: nel corso della prova scritta del 18 ottobre 2018 (e non anche durante la prova scritta del successivo 13 dicembre 2018), ai candidati sono stati sottoposti quesiti consistenti nella soluzione di casi concreti;
- **terzo motivo di ricorso.** Diversamente da quanto previsto dalla norma di riferimento, (art. 8, commi 2 e 12 del Bando), la prova scritta non si è svolta in un'unica data su tutto il territorio nazionale (la prova scritta si è svolta la prima volta in data 18 ottobre 2018; la seconda volta, solo nelle regioni Sardegna e Lazio, in data 13 dicembre 2018) in tal modo determinando anche una situazione di vantaggio per alcuni candidati: coloro che hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione maggior tempo per la preparazione ed hanno conosciuto i quadri di riferimento, in base ai quali è stata costruita e valutata l'intera prova scritta, con due mesi di anticipo (i quadri pubblicati sul sito internet del MIUR in data 17 ottobre 2018, il giorno precedente la prima data degli scritti, sono identici a quelli pubblicati il successivo 12 dicembre 2018, giorno precedente la seconda data degli scritti). Tale ultima circostanza ha

comportato la violazione del Bando anche nella parte in cui prescrive la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno prima della data scritta. L'eventuale interpretazione del Bando nel senso di ritenere possibile il rinvio della prova scritta per una sola regione sede di concorso, comporterebbe l'illegittimità del Bando stesso per contraddittorietà (interpretato in tal modo, il Bando finirebbe col prevedere da una parte l'unicità della prova, dall'altra la possibilità di svolgere la prova in date differenti).

2. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2019, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo, l'odierna ricorrente, vista l'imminente pubblicazione della graduatoria di merito del concorso di interesse, rinunciava alla domanda cautelare per impugnare, con ricorso per motivi aggiunti, l'esito della procedura.

3. Con ricorso recante motivi aggiunti depositato il 14 novembre 2019, l'odierno ricorrente ha richiesto l'annullamento della graduatoria di merito e delle conseguenti assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori, in ragione dell'illegittimità derivata causata dall'illegittimo svolgimento delle prove scritte.

Ciò posto, il decreto di rettifica della graduatoria di merito, indicato in epigrafe, così come le conseguenti assegnazioni ai ruoli regionali, sono illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I) Illegittimità della graduatoria di merito impugnata e degli atti conseguenti, derivata dall'illegittimo svolgimento delle prove scritte.

Come rappresentato nelle premesse del presente atto, l'odierna ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha lamentato l'illegittimità, sotto diversi profili, dello svolgimento della prova scritta.

I vizi lamentati con il ricorso introduttivo del presente giudizio si ripercuotono anche sulla graduatoria di merito oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, che rappresenta l'atto conclusivo dell'intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle sedi ai vincitori.

Ed infatti, in base a quanto previsto dall'art. 10, co. 7 del Bando, "Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli", con la conseguenza che tutti i vizi lamentati con riferimento alla prova

scritta finiscono inevitabilmente per incidere anche sul punteggio finale dei candidati vincitori e sulla conseguente graduatoria finale.

Per le ragioni che precedono e per le ragioni indicate con il ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede, si insiste per l'annullamento della graduatoria di merito indicata in epigrafe e per tutti gli atti conseguenti.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la prof.ssa Gabriella Pagano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, voglia codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del ricorso principale (da intendersi integralmente richiamato in questa sede), del precedente e del presente ricorso per motivi aggiunti, annullare tutti i provvedimenti gravati.

Spese rifuse.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 s.m.i., che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad € 325.

Si depositano:

- 1) decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259;
- 2) dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 16 agosto 2021;
- 3) dell'ulteriore assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione in data 30 agosto 2021;

- 4) dell'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione il 31 agosto 2021.

Roma, 29 ottobre 2021

Avv. Benedetto Cimino